COMUNE *di* GAGGI

Città Metropolitana di Messina

www.comunegaggi.it
VIA ENRICO BERLINGUER
TEL: 094247160 – 0942630013
C.F. 87000110830-P.IVA 01241900834

protocollo@comunegaggi.it
protocollo@pec.comunegaggi.it

Ordinanza Sindacale N. 9
Data di registrazione 08/04/2020

OGGETTO: **MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DELL'EPIDEMIA DA COVID-19. CHIUSURA ED INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI DI PASQUA E PASQUETTA 2020.**

I L S I N D A C O

PREMESSO:

- **C**he con decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, sono state definite le «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

- **C**he il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, ha sancito le "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19*";

- **C**he il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che *"allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*;

- **C**he con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale*», nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "*divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*";

- **C**he il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

- Che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1 aprile 2020, è stata prorogata l'efficacia delle disposizioni di cui ai D.P.C.M. del 8, 9, 11, e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge del 25 marzo 2020, n.19 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, secondo cui *"per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,... possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2";*

ATTESO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi sul territorio regionale e sul territorio provinciale in comuni limitrofi, rendono necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

TENUTO CONTO delle misure straordinarie adottate dal Governo nonché delle raccomandazioni provenienti dal Ministero della Salute;

RISAPUTO che durante le festività pasquali è consuetudine organizzare pranzi e cene di famiglia;

ATTESO che si rende necessario evitare il ricongiungimento familiare, come da tradizione, soprattutto nei giorni di Pasqua e Pasquetta, anche attraverso l'organizzazione di scampagnate negli spazi all'aperto;

CONSIDERATO di dover adottare ogni ulteriore misura preordinata alla tutela della salute e, con questa, alla prevenzione di potenziali situazioni di contagio e, quindi, intervenire urgentemente al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia da COVID-19;

RITENUTO necessario dover inasprire ulteriormente le misure preventive nelle giornate di Pasqua e di Pasquetta, al fine di contrastare eventuali condotte che potrebbero compromettere l'attuale situazione di normalità della comunità gaggese;

CONSIDERATO che le prescrizioni del presente provvedimento non si pongono in contrasto né eccedono i limiti stabiliti in atti aventi forza di legge statali e regionali o con fonti secondarie o con atti di contenuto generale, essendo attuative delle misure già previste nei predetti atti, ma si ritengono necessarie ed urgenti in quanto imposte dalla particolare contingenza del momento dovuta all'emergenza epidemiologica in atto;

RITENUTO che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge n. 833/78, che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio a tutela della salute pubblica;

RITENUTO, altresì, necessario assumere ulteriori iniziative volte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, dettagliando il divieto o la limitazione di spostamenti all'interno del territorio comunale, al fine di limitare le occasioni di assembramento e di contatti sociali ravvicinati;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contigibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del vigente C.d.S. approvato con D. L.gs. 30.04.1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente ORELL;

O R D I N A

1. **A decorre dalle ore 00:01 di domenica 12 aprile 2020, giorno della Santa Pasqua, e sino alle ore 24:00 di lunedì 13 aprile 2020, giorno del lunedì dell'Angelo, la chiusura delle strade rurali sotto riportate insistenti nell'ambito del territorio comunale, al fine di impedire il transito, l'accesso e la permanenza alle proprietà private nei giorni predetti, tradizionalmente dedicati al ricongiungimento familiare e all'organizzazione di scampagnate;**
   - **Strada Provinciale GAGGI – MONTE QUARARARO** (C.da Cavallaro, C.da Quartucciaro, C.da Guardia, C.da Costa Arancione, C.da Strumbarello e C.da Bannagaggi);
   - **Strada Provinciale GAGGI – MONTE SAN DAMIANO** (C.da Chetrazzi, C.da Gravina, C.da Candelora, C.da Puma , C.da Caterina e C.da Suarare);
   - **Strada Comunale Via Oliveto** (C.da Oliveto e C.da Malospirito);
   - **Strada Comunale Via Cutrufelli e Via delle Rose** (C.da Pagamenzo, C.da Billirè e C.da Gravinazzo).

2. È consentito il transito e la permaenza solo alle persone residenti nelle suddette contrade e per gli spostamenti consentiti dalle misure retrittive dai DPCM e dalle Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana, i cui nominativi sono in possesso delle Forze di Polizia preposti al controllo.

3. È consentito ai possessori di animali, dalle ore 08:00 alle ore 09:00 di domenica 12 aprile 2020 e di lunedì 13 aprile 2020, di accedere alle suddette località, muniti di apposita autocertificazione, per accudire i propri animali, con l'obbligo di abbandonare i luoghi entro l'orario prestabilito ed avendo cura di transitare dallo stesso posto di controllo.

D E M A N D A

- **A**ll'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere alla collocazione dell'apposita segnaletica e di dare la massima diffusione alla presente Ordinanza.
- **A**lla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia il controllo sul pieno rispetto della presente Ordinanza Sindacale.

D I S P O N E

- **C**he copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Gaggi, sul sito istituzionale dell'Ente e divulgata alla cittadinanza mediante l'utilizzo dei social;

- **C**he copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:
    - Presidente della Regione Siciliana;
    - S.E. Prefetto della Città di Messina;
    - Città Metropolitana di Messina;
    - Questore della Città di Messina;
    - Compagnia Carabinieri di Taormina;
    - Compagnia Guardia di Finanza di Taormina;
    - Commissariato Polizia di Stato di Taormina;
    - Distaccamento Forestale Francavilla di Sicilia;
    - Stazione Carabinieri di Graniti;
    - Responsabile dell'Area Tecnica;
    - Comando di Polizia Locale.

A V V E R T E

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo."*

I N F O R M A

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania, ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241, recepita dalla L.R. 30.04.1991, n.10 e s.m.i., entro gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 29.12.1962, n.28 e s.m.i., entro gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)